



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 436/17/CONS

**ORDINE NEI CONFRONTI DEL COMUNE DI CHIAMPO (VI)
PER LA VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 9 DELLA
LEGGE 22 FEBBRAIO 2000, N. 28**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione di Consiglio del 14 novembre 2017;

VISTO l'art. 1, comma 6, lett. b), n. 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”*;

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante *“Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica”*;

VISTA la legge 6 novembre 2003, n. 313, recante *“Disposizioni per l'attuazione del principio del pluralismo nella programmazione delle emittenti radiofoniche e televisive locali”*;

VISTA la legge 23 novembre 2012, n. 215, recante *“Disposizioni per promuovere il riequilibrio delle rappresentanze di genere nei consigli e nelle giunte degli enti locali e nei consigli regionali. Disposizioni in materia di pari opportunità nella composizione delle commissioni di concorso nelle pubbliche amministrazioni”*;

VISTA la legge 7 giugno 2000, n. 150, recante: *“Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni”* e, in particolare, l'art. 1;

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 50 del 24 aprile 2017, recante *«Indizione del referendum consultivo di cui alla Legge regionale 19 giugno 2014, n. 15 “Referendum consultivo sull'autonomia del Veneto”»*, pubblicato nel Bollettino ufficiale del Veneto del 26 maggio 2017, n. 52;

VISTA la delibera n. 89/14/CONS, del 24 febbraio 2014, recante *“Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per i referendum consultivi, propositivi e abrogativi indetti in ambito locale su materia di esclusiva pertinenza locale”*;

VISTE le note dell'11 e del 20 ottobre 2017 (rispettivamente prot.lli n. 72369 e n. 74643) con le quali il Comitato regionale per le comunicazioni del Veneto ha trasmesso, unitamente alla relativa documentazione, la relazione sugli esiti conclusivi



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

dell'istruttoria avviata nei confronti del Comune di Chiampo (VI), a seguito della denuncia a firma del Consigliere regionale del Veneto Piero Ruzzante relativamente al *referendum* sull'autonomia del Veneto del 22 ottobre 2017. In particolare, nella denuncia il segnalante lamentava che *“sulla pagina ufficiale del social network del Comune di Chiampo e sul Blog ufficiale della Città di Chiampo è inserita una locandina che pubblicizza, con invito rivolto a tutta la cittadinanza, un incontro pubblico organizzato dal partito politico Siamo Veneto-Indipendenza sul tema del referendum regionale consultivo sull'autonomia del Veneto”* [...] con gli interventi previsti *“del Sindaco di Chiampo e di Antonio Guadagnini, Consigliere regionale di Siamo Veneto”* ed allegava al riguardo la locandina dell'incontro e le stampe delle pagine *facebook*. Inoltre, sulla citata pagina *facebook* comunale è *“stata trasmessa la diretta dell'incontro pubblico”* [...] e risulta *“tuttora pubblicata la registrazione”*. Il competente Comitato, nel corso degli accertamenti istruttori di sua competenza, ha riscontrato che *“la segnalata attività di comunicazione - confermata dallo stesso Comune - è cessata solo successivamente all'incontro oggetto della comunicazione medesima”* ed ha pertanto segnalato all'Autorità la violazione dell'art. 9, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28 *“non ravvisando pertanto l'adeguamento in via compositiva agli obblighi di legge”*;

ESAMINATA la documentazione istruttoria acquisita ed, in particolare, le memorie difensive del 13 ottobre 2017 in riscontro alla richiesta di controdeduzioni formulata dal Comitato con nota dell'11 ottobre 2017, nelle quali il Comune di Chiampo sostiene che *“non vi era nessuna volontà di intraprendere qualsivoglia comunicazione istituzionale”*: infatti, la diretta video è stata condivisa dal gestore della pagina *facebook* del Comune da un'altra pagina *facebook* per mero errore, e la locandina appartiene al *blog* aChiampo che è stata condivisa automaticamente sulla citata pagina *facebook* del Comune, come tutte le notizie di aggiornamento relative al territorio comunale. Inoltre *“appena acquisita la segnalazione (in data 12 ottobre 2017) tutto il materiale, sia la diretta video che la locandina sono stati prontamente rimossi dalla pagina facebook del Comune di Chiampo e dal blog aChiampo”*;

PRESA VISIONE delle stampe delle pagine *facebook* del Comune di Chiampo, allegate alla segnalazione, relative alla diretta video dell'incontro pubblico del 9 ottobre 2017 ed, in particolare, alla locandina dell'evento, la quale reca la dicitura *“Parliamo del Referendum Veneto 22 ottobre 2017”* con l'indicazione - come rappresentato dal segnalante - dello stemma del Comune, del logo del *blog* ufficiale della Città di Chiampo e del simbolo del partito politico Siamo Veneto-Indipendenza organizzatore, unitamente agli interventi previsti e al luogo della manifestazione;

CONSIDERATO che l'art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 stabilisce che a far data dalla convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni (comma 1) e che tale divieto trova applicazione per ciascuna consultazione elettorale, anche referendaria;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

CONSIDERATO che la Corte Costituzionale, nella sentenza n. 502 del 2000, ha chiarito che il divieto alle amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione durante la campagna elettorale è *“proprio finalizzato ad evitare il rischio che le stesse possano fornire, attraverso modalità e contenuti informativi non neutrali sulla portata dei quesiti, una rappresentazione suggestiva, a fini elettorali, dell'amministrazione e dei suoi organi titolari”*;

CONSIDERATO che la legge n. 150/2000, ove sono disciplinate le attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni, considera come tali quelle attività poste in essere da tutte le Amministrazioni dello Stato che siano finalizzate a: *“a) illustrare e favorire la conoscenza delle disposizioni normative, al fine di facilitarne l'applicazione; b) illustrare le attività delle istituzioni ed il loro funzionamento; c) favorire l'accesso ai servizi pubblici, promuovendone la conoscenza; d) promuovere conoscenze allargate e approfondite su temi di rilevante interesse pubblico e sociale; e) favorire processi interni di semplificazione delle procedure e di modernizzazione degli apparati nonché la conoscenza dell'avvio e del percorso dei procedimenti amministrativi; f) promuovere l'immagine delle amministrazioni, nonché quella dell'Italia, in Europa e nel mondo, conferendo conoscenza e visibilità ad eventi d'importanza locale regionale, nazionale ed internazionale”* (cfr. art. 1, comma 5), nonché *“l'informazione ai mezzi di comunicazione di massa, attraverso stampa, audiovisivi e strumenti telematici”* e *“la comunicazione esterna rivolta ai cittadini, alle collettività e ad altri enti attraverso ogni modalità tecnica ed organizzativa”* (cfr. art. 1, comma 4), realizzate anche *“attraverso la pubblicità, le distribuzioni o vendite promozionali, le affissioni, l'organizzazione di manifestazioni e la partecipazione a rassegne specialistiche, fiere e congressi”* (cfr. art. 2, comma 1);

RILEVATO che le pubblicazioni sulla pagina *facebook* del Comune di Chiampo della locandina e della diretta video relativi all'incontro pubblico, oggetto di segnalazione, ricadono nel periodo di applicazione del divieto sancito dal citato art. 9 in quanto sono avvenute in un momento successivo alla data di convocazione dei comizi per il *referendum* sull'autonomia della Regione Veneto tenutosi il 22 ottobre 2017;

CONSIDERATO che tali pubblicazioni relative all'incontro pubblico oggetto di segnalazione non appaiono rientrare nelle attività della comunicazione istituzionale recate dalla disposizione normativa, in quanto non presentano i requisiti cui l'art. 9 ancora la possibile deroga al divieto ivi sancito. In particolare, non ricorre né il requisito dell'impersonalità della locandina - che reca lo stemma del Comune e il logo del *blog* ufficiale della Città di Chiampo - né tantomeno dell'indispensabilità delle iniziative di comunicazione aventi ad oggetto l'informazione sul *referendum* del 22 ottobre 2017, consentite solo alla Regione Veneto che è stata la promotrice del *referendum* in questione;

RITENUTO, per le ragioni esposte, che la fattispecie segnalata integra la violazione del divieto sancito dall'art. 9 della legge n. 28/2000, non rilevando, a titolo di adeguamento agli obblighi di legge da parte del Comune di Chiampo, la rimozione del



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

materiale relativo all'evento, in quanto intervenuta successivamente allo svolgimento dell'incontro pubblico e alle attività di comunicazione sulla pagina *facebook* dell'Ente medesimo;

RITENUTO pertanto di aderire alla proposta formulata dal Comitato regionale per le comunicazioni del Veneto;

RITENUTA l'applicabilità, al caso di specie, dell'art. 10, comma 8, *lett. a)*, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, a norma del quale *"l'Autorità ordina la trasmissione o la pubblicazione, anche ripetuta a seconda della gravità, di messaggi recanti l'indicazione della violazione commessa"*;

UDITA la relazione del Commissario Antonio Martusciello, relatore ai sensi dell'art. 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*;

ORDINA

al Comune di Chiampo (VI) di pubblicare sul proprio sito istituzionale, sulla *home page*, entro tre giorni dalla notifica del presente provvedimento e per la durata di quindici giorni, un messaggio recante l'indicazione di non rispondenza a quanto previsto dall'art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, delle pubblicazioni sulla propria pagina *facebook* della locandina e della diretta video dell'incontro pubblico del 9 ottobre 2017 relativo al *referendum* del 22 ottobre 2017 sull'autonomia del Veneto. In tale messaggio si dovrà fare espresso riferimento al presente ordine.

Dell'avvenuta ottemperanza alla presente delibera dovrà essere data tempestiva comunicazione all'Autorità al seguente indirizzo: *"Autorità per le garanzie nelle comunicazioni - Direzione contenuti audiovisivi - Centro Direzionale - Isola B5 - Torre Francesco - 80143 Napoli"*, o via fax al numero 081-7507877, o all'indirizzo di posta elettronica certificata agcom@cert.agcom.it, fornendo, altresì, copia della comunicazione in tal modo resa pubblica.

La mancata ottemperanza al presente ordine comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'art. 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249, irrogata dalla stessa Autorità.

Ai sensi dell'art. 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo.

Ai sensi degli artt. 29 e 119, comma 1, *lett. b)*, e comma 2, del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di sessanta giorni dalla notifica del medesimo.

La competenza di primo grado è attribuita in via esclusiva ed inderogabile al Tribunale Amministrativo del Lazio.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

La presente delibera è notificata al Comune di Chiampo ed è trasmessa al Comitato regionale per le comunicazioni del Veneto e pubblicata sul sito web dell'Autorità.

Napoli, 14 novembre 2017

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Antonio Martusciello

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Riccardo Capecchi